

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Si pubblicano le modifiche regolamentari relative agli articoli 7-17 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti approvate dal Consiglio Federale nel corso della riunione del 13 ottobre 2000.

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

VECCHIO TESTO

TITOLO II. - GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Art. 7

Gli Organi della Lega

li Organi della Lega Nazionale Professionisti
no:

l'Assemblea Generale;
le Assemblee di categoria;
il Presidente;
il Comitato di Presidenza;
il Consiglio di Lega;
il Collegio dei Revisori.

NUOVO TESTO

TITOLO II. – GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Art. 7

Gli Organi della Lega

1. *Gli Organi della Lega Nazionale Professionisti sono:*

- a) *l'Assemblea Generale;*
- b) *le Assemblee di categoria;*
- c) *il Presidente;*
- d) *il Comitato di Presidenza;*
- e) *il Consiglio di Lega;*
- f) *il Collegio dei Revisori;*
- g) *la Commissione Indipendente per la Regolazione dei Rapporti Economici tra le Società.*

2. *Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere per la Serie A e per la Serie B sono a titolo gratuito.*

Art. 8 Le Assemblee

1. Le Assemblee della Lega sono:
 - a) l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria;
 - b) le Assemblee di categoria.
2. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.
3. Le Assemblee della Lega si svolgono con l'osservanza delle disposizioni previste dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dalle presenti norme organizzative.

Art. 9 L'Assemblea Generale

1. Modalità di partecipazione:
 - a) partecipano all'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, le società associate nella Lega. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea Generale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, se gestita da un organo amministrativo individuale
 - b) In caso di indisponibilità del Presidente o dell'Amministratore Unico, le società possono farsi rappresentare da altro delegato effettivo e da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone della società: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società, il direttore generale o altro dirigente.
 - c) Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle Società farsi rappresentare in assemblea da un delegato di altra Società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di due Società oltre la propria.

Art. 8 Le Assemblee

1. Le Assemblee della Lega sono:
 - a) l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria;
 - b) le Assemblee di categoria.
2. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.

Art. 9 L'Assemblea Generale

1. Modalità di partecipazione:
 - a) partecipano all'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, le società associate nella Lega. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea Generale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, se gestita da un organo amministrativo individuale
 - b) In caso di indisponibilità del Presidente o dell'Amministratore Unico, le società possono farsi rappresentare da altro delegato effettivo e da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone della società: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società, il direttore generale o altro dirigente.
 - c) Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle Società farsi rappresentare in assemblea da un delegato di altra Società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di due Società oltre la propria.

- d) La rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della società o da chi ne fa le veci.
- e) Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla Commissione Disciplinare della Lega.
- f) Fermo il dettato delle precedenti a) e b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti, da coloro che svolgono attività professionistiche per l'organizzazione federale e da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.
- g) Partecipano di diritto all'Assemblea Generale senza diritto a voto, salvo che ne abbiano diritto quali amministratori di società della Lega muniti di delega, il Presidente della Lega, i Vice Presidenti ed i componenti del Consiglio di Lega, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori ed i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega. Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e il Vice Presidente della F.I.G.C.
- h) Le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega, salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio di Lega relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.

2. Convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale della Lega, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione e con contemporanea

- d) La rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della società o da chi ne fa le veci.
- e) Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla Commissione Disciplinare della Lega.
- f) Fermo il dettato delle precedenti lettere a) e b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti, da coloro che svolgono attività professionistiche per l'organizzazione federale e da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.
- g) Partecipano di diritto all'Assemblea Generale senza diritto a voto, salvo che ne abbiano diritto quali amministratori di società della Lega muniti di delega, il Presidente della Lega, i Vice Presidenti di Serie A e di Serie B, i componenti del Consiglio di Lega, l'eventuale Consigliere Delegato, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori ed i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, i componenti la Commissione Indipendente per la Regolazione dei Rapporti Economici tra le Società.
- h) Le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega, salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio di Lega relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.

2. Convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale della Lega, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione e con

pubblicazione nel comunicato ufficiale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione. Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Generale Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da società che rappresentino almeno i due quinti delle società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale si riunisce:

- a) in via ordinaria, tre volte all'anno con cadenza quadrimestrale;
- b) in via straordinaria, ad iniziativa del Presidente o del Consiglio di Lega o su richiesta motivata di almeno due quinti delle società aventi diritto di voto.

4. Attribuzioni dell'Assemblea Generale. Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) la delibera di esclusione delle società dalla Lega su proposta del Consiglio di Lega nel rispetto dei poteri della F.I.G.C.;
- b) la proposta di norme sull'ordinamento interno e le eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Federale;
- c) l'elezione del Presidente della Lega, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo redatti dal Consiglio di Lega;
- e) l'approvazione del rendiconto del fondo di fidejussione e di intervento finanziario redatto dal Consiglio di Lega;

contemporanea pubblicazione nel comunicato ufficiale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione. Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Generale Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da società che rappresentino almeno i due quinti delle società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale si riunisce:

- a) in via ordinaria, tre volte all'anno con cadenza quadrimestrale;
- b) in via straordinaria, ad iniziativa del Presidente o del Consiglio di Lega o su richiesta motivata di almeno due quinti delle società aventi diritto di voto.

4. Attribuzioni dell'Assemblea Generale. Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) la delibera di esclusione delle società dalla Lega su proposta del Consiglio di Lega;
- b) la delibera in merito a norme sull'ordinamento interno e le eventuali modifiche;
- c) l'elezione del Presidente della Lega, dei componenti il Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio stesso;
- d) la nomina, su proposta del Presidente, dei membri della Commissione Indipendente per la Regolazione dei Rapporti Economici tra le Società;
- e) l'eventuale nomina, su proposta del Presidente, di un Consigliere, non di emanazione della Serie A o della Serie B, ma con caratteristiche di terzietà, senza diritto di voto negli organi collegiali della Lega, cui il Presidente potrà attribuire deleghe specifiche;

- f) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio di Lega;
- g) la determinazione della città sede della Lega;
- h) la designazione dei candidati che devono essere presentati alla Segreteria Federale dal Consiglio di Lega per l'elezione del Presidente Federale e del Vice Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.,
- i) la determinazione degli indirizzi di massima relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Lega.

- f) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo redatti dal Consiglio di Lega;
- g) l'approvazione del rendiconto del fondo fidejussione e di intervento finanziario redatto dal Consiglio di Lega;
- h) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio di Lega;

- i) la determinazione della città sede della Lega;

- j) la designazione dei candidati che devono essere presentati alla Segreteria Federale dal Consiglio di Lega per l'elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., del Presidente e dei Componenti la Corte Federale;

- k) l'elezione dei Consiglieri federali di competenza della Lega;
- l) la determinazione degli indirizzi di massima relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Lega.

5. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti delle società aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella stabilita per la prima, con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di almeno i due quinti delle società aventi diritto a voto.

6. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle presenti norme. Su invito del Presidente della Lega o di chi lo sostituisce, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.

5. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti delle società aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella stabilita per la prima, con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di almeno i due quinti delle società aventi diritto a voto.

6. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle presenti norme. Su invito del Presidente della Lega o di chi lo sostituisce, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.

7. **Votazioni.** Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale.
 8. **Validità delle decisioni.** Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di maggioranze qualificate.
 9. **Cambiamento della città sede della Lega.** Il cambiamento della città sede della Lega può essere deliberato soltanto da una Assemblea generale Straordinaria appositamente convocata nel rispetto delle presenti norme e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria per il cambiamento della città sede della Lega non può essere convocata se non dopo otto anni dalla precedente Assemblea che ha fissato la sede della Lega stessa.
 10. **Elezione del Presidente della Lega.** Per l'elezione a Presidente della Lega è richiesta, in prima votazione, la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.
 11. **Designazione dei candidati per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente Federale e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.** Le votazioni comunque riguardanti persone devono tenersi a scrutinio segreto. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente Federale e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea.
7. **Votazioni.** Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale. Tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto.
 8. **Validità delle decisioni.** Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di maggioranze qualificate.
 9. **Cambiamento della città sede della Lega.** Il cambiamento della città sede della Lega può essere deliberato soltanto da una Assemblea generale Straordinaria appositamente convocata nel rispetto delle presenti norme e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria per il cambiamento della città sede della Lega non può essere convocata se non dopo otto anni dalla precedente Assemblea che ha fissato la sede della Lega stessa.
 10. **Elezione del Presidente della Lega.** Per l'elezione a Presidente della Lega è richiesta, in prima votazione, la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.
 11. **Designazione dei candidati per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti Federali, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., del Presidente e dei componenti la Corte Federale.** L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti Federali, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., del Presidente e dei componenti la Corte Federale. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea.

12.Designazione dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Federali. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati per l'elezione dei tre Consiglieri Federali di spettanza. Risultano designati coloro che conseguono almeno il quaranta per cento dei voti espressi.

13.Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dai componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e dal Presidente della Lega, deve essere depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I legali rappresentanti delle società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati. Le delibere adottate devono essere ufficialmente comunicate dalla Lega alle società di appartenenza.

14.Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano inoltrato riserva scritta e successivamente motivata entro lo stesso giorno della chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della delibera effettuata ai sensi del precedente comma 13.

12.Elezione dei Consiglieri Federali. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per l'elezione dei tre Consiglieri Federali di spettanza, di cui due in rappresentanza delle società della Serie A e uno in rappresentanza delle società della Serie B, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 1, del presente Regolamento. Risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero dei voti espressi a condizione di aver ricevuto almeno il 40% a dei voti espressi.

13.Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dai componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e dal Presidente della Lega, deve essere depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I legali rappresentanti delle società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati. Le delibere adottate devono essere ufficialmente comunicate dalla Lega alle società di appartenenza.

14.Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano inoltrato riserva scritta e successivamente motivata entro lo stesso giorno della chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della delibera effettuata ai sensi del precedente comma 13.

Art. 10

Assemblea di categoria

1. Le Assemblee di categoria di Serie A e di Serie B sono convocate dal Consiglio di Lega:
- a) in via ordinaria almeno quattro volte l'anno;

- b) in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno i due quinti delle società appartenenti a ciascuna categoria, con indicazione specifica degli argomenti da trattare.

Art. 10

Assemblea di categoria

1. *Modalità di partecipazione:*

- a) *partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria di categoria di Serie A e di Serie B, solo quelle società associate nella Lega appartenenti alla Serie. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea della propria categoria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, se gestita da un organo amministrativo individuale*
- b) *In caso di indisponibilità del Presidente o dell'Amministratore Unico, le società possono farsi rappresentare da altro delegato effettivo e da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone della società: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società, il direttore generale o altro dirigente.*
- c) *Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle Società farsi rappresentare in assemblea da un delegato di altra Società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di due Società oltre la propria.*
- d) *La rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della società o da chi ne fa le veci.*
- e) *Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla Commissione Disciplinare della Lega.*
- f) *Fermo il dettato delle precedenti lettere a) e b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti, da coloro che svolgono attività professionistiche per l'organizzazione federale o per società ed organismi appartenenti ad altra Serie e da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.*

2. Convocazioni dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale della Lega, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione e con contemporanea pubblicazione nel comunicato ufficiale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione.

3. Sono di competenza delle Assemblee di categoria-

- a) l'elezione di otto componenti il Consiglio di Lega, quattro dei quali eletti dall'Assemblea di categoria di Serie A e quattro eletti dall'Assemblea di categoria di Serie B,
- b) l'esame di tutti gli argomenti riguardanti la categoria.

g) Partecipano di diritto all'Assemblea di categoria senza diritto a voto, salvo che ne abbiano diritto quali amministratori di società della Lega muniti di delega, il Presidente della Lega, il Vice Presidente della categoria, i componenti del Consiglio di Lega, l'eventuale Consigliere Delegato, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori ed i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega.

h) Le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria della propria Serie, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione.

2. Convocazione dell'Assemblea di categoria. L'Assemblea di categoria della Lega, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione e con contemporanea pubblicazione nel comunicato ufficiale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione. Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria di categoria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da società che rappresentino almeno i due quinti delle società appartenenti a ciascuna categoria aventi diritto di voto.

3. Riunioni delle Assemblee di categoria di Serie A e di Serie B. Le Assemblee di categoria si riuniscono:

- a) in via ordinaria almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale;
- b) in via straordinaria, ad iniziativa del Presidente o del Consiglio di Lega o su richiesta motivata di almeno i due quinti delle società appartenenti a ciascuna categoria, aventi diritto di voto.

4. Si applicano alle Assemblee di categoria in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13 e 14 delle presenti norme.
4. *Attribuzioni delle Assemblee di categoria.* Sono di competenza delle Assemblee di categoria:
- a) l'elezione del Vice Presidente di categoria da scegliersi fra coloro che siano amministratori di una Società associata nella Lega o che possiedano direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale sociale avente diritto di voto di una Società associata nella Lega. La Società associata deve essere di appartenenza della categoria di riferimento;
 - b) l'elezione di dieci componenti il Consiglio di Lega, cinque dei quali eletti dall'Assemblea di categoria di Serie A e cinque eletti dall'Assemblea di categoria di Serie B,
 - c) l'esame di tutti gli argomenti riguardanti la categoria;
 - d) la proposta di norme sull'ordinamento relativo alla categoria e le eventuali modifiche;
 - e) la determinazione degli indirizzi di massima relativi alla gestione economico-finanziaria della categoria di appartenenza.
5. *Validità dell'Assemblea.* L'Assemblea di categoria, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti delle società appartenenti alla stessa categoria aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella stabilita per la prima, con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di almeno i due quinti delle società aventi diritto a voto appartenenti alla stessa categoria.
6. *Apertura dell'Assemblea e Presidenza.* L'Assemblea è dichiarata aperta dal Vice Presidente di categoria o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle presenti norme. Su invito del Vice Presidente di categoria o di chi lo sostituisce, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.
7. *Votazioni.* Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano

richiesta almeno i due quinti delle società rappresentate in Assemblea appartenenti alla categoria. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale. Tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto.

8. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea di categoria sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di maggioranze qualificate.
9. Elezione dei Vice Presidenti e dei Consiglieri di Lega. Risultano eletti componenti il Consiglio di Lega i cinque candidati che in ogni Assemblea di categoria ottengono la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea. La stessa maggioranza è prevista per l'elezione dei Vice Presidenti.
10. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dai componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e dal Vice Presidente di Categoria, deve essere depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I legali rappresentanti delle società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati. Le delibere adottate devono essere ufficialmente comunicate dalla Lega alle società di appartenenza.
11. Reclami. Contro la validità delle Assemblee di categoria e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano inoltrato riserva scritta e successivamente motivata entro lo stesso giorno della chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare all'Assemblea di categoria possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della delibera effettuata ai sensi del precedente comma 9.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea Generale per un quadriennio olimpico, è rieleggibile, rappresenta la Lega a tutti gli effetti ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C.
2. In particolare il Presidente della Lega:
 - a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con i poteri di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea Generale, al Consiglio di Lega ed al Comitato di Presidenza;
 - b) convoca l'Assemblea Generale della Lega o le Assemblee di categoria nei casi previsti dalle presenti norme;
 - c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Lega e del Comitato di Presidenza, di cui predispone l'ordine del giorno;
 - d) assegna compiti specifici ai due Vice Presidenti;
 - e) propone al Consiglio di Lega la nomina di consulenti e collaboratori, per il conferimento di incarichi ritenuti idonei per la migliore efficienza operativa della Lega;
 - f) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;
 - g) quando motivi di particolare urgenza non consentono la tempestiva convocazione del Comitato di Presidenza o del Consiglio di Lega, adotta i provvedimenti necessari per la gestione della Lega, sottoponendoli alla ratifica di detti organi nella loro prima riunione.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea Generale per un quadriennio olimpico, è rieleggibile, rappresenta la Lega a tutti gli effetti ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C.
2. In particolare il Presidente della Lega:
 - a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con tutti i poteri, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea Generale e alle Assemblee di categoria, al Consiglio di Lega ed al Comitato di Presidenza;
 - b) convoca e partecipa all'Assemblea Generale della Lega o alle Assemblee di categoria nei casi previsti dalle presenti norme;
 - c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Lega e del Comitato di Presidenza, di cui predispone l'ordine del giorno;
 - d) può proporre all'Assemblea Generale la nomina del Consigliere Delegato;
 - e) nomina il Segretario e gli eventuali Vice Segretari della Lega;
 - f) assegna compiti specifici ai due Vice Presidenti di Serie A e di Serie B, nonché all'eventuale Consigliere Delegato;
 - g) nomina consulenti e collaboratori, per il conferimento di incarichi ritenuti idonei per la migliore efficienza operativa della Lega;
 - h) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;
 - i) quando motivi di particolare urgenza non consentono la tempestiva convocazione del Comitato di Presidenza o del Consiglio di Lega, adotta i provvedimenti necessari per la gestione della Lega, sottoponendoli alla ratifica di detti organi nella loro prima riunione.

3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega sono delegate dal Presidente stesso ad uno dei Vice Presidenti o, in assenza di delega, vengono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, nei caso di eguale anzianità, dal più anziano di età.

Art. 12

Il Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti della Lega, è l'organo che sovrintende all'attività operativa della Lega per garantirne il normale funzionamento.
2. Rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico e si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per particolari ed urgenti motivi.
3. E' convocato dal Presidente della Lega, senza obbligo di formalità particolari. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Alle riunioni del Comitato di Presidenza assiste il Segretario della Lega che ne redige i verbali.
4. Per motivi particolari ed urgenti, il Comitato di Presidenza può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria competenza del Consiglio di Lega, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella sua prima riunione.

3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega sono delegate dal Presidente stesso ad uno dei Vice Presidenti di Serie A o Serie B per i soli compiti relativi alle singole categorie oppure all'eventuale Consigliere Delegato.
4. In caso di decadenza dalla carica del Presidente, decade automaticamente anche il Consigliere Delegato.

Art. 12

Il Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti di Serie A e B della Lega, è l'organo che sovrintende all'attività operativa della Lega per garantirne il normale funzionamento.
2. Rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico e si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per particolari ed urgenti motivi.
3. E' convocato dal Presidente della Lega, senza obbligo di formalità particolari. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa senza diritto di voto l'eventuale Consigliere Delegato e assistono il Segretario della Lega che ne redige i verbali ed il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega.
4. Per motivi particolari ed urgenti, il Comitato di Presidenza può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria competenza del Consiglio di Lega, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella sua prima riunione.

Art. 13
Il Consiglio di Lega

1. Il Consiglio di Lega è composto da:
 - a) Dal Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea Generale;
 - b) Dai due Vice Presidenti della Lega, eletti con le modalità previste dal comma 7. lett. a) del presente articolo;
 - c) Da tre membri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie A;
 - d) Da tre membri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie B.
2. Il Consiglio di Lega rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. In relazione alle precedenti lettere b), c) e d) decadono dalla carica i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio di Lega la cui società cessi di far parte della Lega o muti di categoria; decadono altresì dalla carica i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio di Lega che cessino di essere amministratori o di possedere la partecipazione prevista dall'art. 15 al capitale di una società associata alla Lega. La comunicazione della cessazione dei suddetti requisiti deve essere documentata al Consiglio di Lega entro venti giorni dal suo verificarsi.
3. In caso di decadenza, il Presidente della Lega convoca entro 30 giorni l'Assemblea di categoria competente per l'elezione di nuovi componenti in sostituzione di quelli decaduti, essi rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso, salvo ulteriori motivi di decadenza. I membri decaduti restano in carica, sino alla nomina dei sostituti da parte dell'Assemblea. Ove la decadenza riguardi più di quattro componenti le funzioni del Consiglio di Lega sono svolte, in via interinale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Comitato di Presidenza,

Art. 13
Il Consiglio di Lega

1. Il Consiglio di Lega è composto:
 - a) dal Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea Generale;
 - b) dai due Vice Presidenti di Serie A e di Serie B della Lega;
 - c) da cinque membri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie A;
 - d) da cinque membri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie B.
2. Il Consiglio di Lega rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. In relazione alle precedenti lettere b), c) e d) decadono dalla carica i Vice Presidenti di Serie A e di Serie B ed i membri del Consiglio di Lega la cui società cessi di far parte della Lega o muti di categoria; decadono altresì dalla carica i Vice Presidenti di Serie A e di Serie B ed i membri del Consiglio di Lega che cessino di essere amministratori o di possedere la partecipazione prevista dall'art. 15 al capitale di una società associata alla Lega. La comunicazione della cessazione dei suddetti requisiti deve essere documentata al Consiglio di Lega entro venti giorni dal suo verificarsi.
3. In caso di decadenza, il Presidente della Lega convoca entro 30 giorni l'Assemblea di categoria competente per l'elezione di nuovi componenti in sostituzione di quelli decaduti. Essi rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso, salvo ulteriori motivi di decadenza. I membri decaduti restano in carica, sino alla nomina dei sostituti da parte dell'Assemblea. Ove la decadenza riguardi più di sei componenti le funzioni del Consiglio di Lega sono svolte, in via interinale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Comitato di Presidenza,

integrato - in caso di decadenza di Vice Presidente - dal membro del Consiglio più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità, di età.

4. Alle riunioni del Consiglio di Lega partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega ed il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega.
5. Il Consiglio di Lega si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Alle riunioni del Consiglio assiste il Segretario della Lega che ne redige i verbali.
6. Il Consiglio di Lega è convocato dal Presidente, senza obbligo di formalità particolari, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno; deve essere convocato anche su richiesta motivata e congiunta di almeno tre componenti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Lega o del Vice Presidente che ne fa le veci.
7. Il Consiglio di Lega è il massimo organo esecutivo ed assolve ai seguenti compiti:
 - a) elegge i due Vice Presidenti della Lega, uno dei quali da scegliersi tra i quattro componenti eletti dall'Assemblea di categoria di Serie A e l'altro da scegliersi tra i quattro componenti eletti dall'Assemblea di categoria di Serie B e propone all'Assemblea la designazione dei candidati della Lega alla carica di Presidente e di Vice Presidente e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
 - b) propone all'Assemblea Generale l'esclusione delle società della Lega, motivando dettagliatamente le proposte;
 - c) stabilisce e coordina l'attività agonistica delle società di appartenenza e delle Squadre Rappresentative della Lega;
 - d) costituisce, su proposta del Presidente, gli Uffici della Lega e ne determina la struttura ed il funzionamento, fermo quanto previsto

integrato - in caso di decadenza di Vice Presidente di Serie A o di Serie B - dal membro del Consiglio più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità, di età, appartenente alla stessa Serie.

4. *Alle riunioni del Consiglio di Lega partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, l'eventuale Consigliere Delegato ed il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega.*
5. *Il Consiglio di Lega si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Alle riunioni del Consiglio assiste il Segretario della Lega che ne redige i verbali.*
6. *Il Consiglio di Lega è convocato dal Presidente, senza obbligo di formalità particolari, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno; deve essere convocato anche su richiesta motivata e congiunta di almeno cinque componenti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sette componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Lega.*
7. *Il Consiglio di Lega è il massimo organo esecutivo ed assolve ai seguenti compiti:*
 - a) *propone all'Assemblea la designazione dei candidati della Lega alla carica di Presidente, di Vice Presidente, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., di Presidente e di Componente la Corte Federale;*
 - b) *propone all'Assemblea Generale l'esclusione delle società della Lega, motivando dettagliatamente le proposte;*
 - c) *stabilisce e coordina l'attività agonistica delle società di appartenenza e delle Squadre Rappresentative della Lega;*
 - d) *costituisce, su proposta del Presidente, gli Uffici della Lega e ne determina la struttura ed il funzionamento;*

dall'art. 11 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dell'art. 17 delle presenti norme;

- e) designa i rappresentanti della Lega in seno al Collegio di Disciplina e di Conciliazione ed in seno al Collegio Arbitrale, costituiti presso la Lega stessa, nonché quelli in seno alle Commissioni Federali;
- f) costituisce, quando se ne ravvisi la necessità, Commissioni di studio o di lavoro in seno alla Lega, determinandone i compiti e designandone i componenti;
- g) nomina il Segretario, ed eventualmente il Vice Segretario della Lega, prescelti tra funzionari del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e previa autorizzazione del Presidente Federale,
- h) nomina, su proposta del Presidente, i consulenti e i collaboratori di cui al precedente art. 11, comma 1 lettera e), determinandone gli eventuali compensi;
- i) provvede all'amministrazione ed all'utilizzo delle entrate della Lega, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale;
- l) determina, fatti salvi i poteri in materia della F.I.G.C., le modalità e la misura degli adempimenti finanziari delle società delle società associate nei confronti della Lega;
- m) stabilisce termini e modalità cui le società aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti contabili;
- n) provvede all'amministrazione del fondo di fidejussione ed intervento finanziario;
- o) propone all'Assemblea Generale eventuali modifiche del Regolamento della Lega da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;

- e) *designa i rappresentanti in seno al Collegio Arbitrale, costituito presso la Lega stessa, nonché quelli in seno alle Commissioni Federali;*
- f) *costituisce, quando se ne ravvisi la necessità, Commissioni di studio o di lavoro in seno alla Lega, determinandone i compiti e designandone i componenti;*
- g) *provvede all'amministrazione ed all'utilizzo delle entrate della Lega, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale e dalle rispettive Assemblee di categoria;*
- h) *determina le modalità e la misura degli adempimenti finanziari delle società associate nei confronti della Lega;*
- i) *fissa gli emolumenti per l'eventuale Consigliere Delegato, il Segretario e determina le retribuzioni per la struttura operativa;*
- j) *stabilisce termini e modalità cui le società aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti contabili;*
- k) *provvede all'amministrazione del fondo di fidejussione ed intervento finanziario;*
- l) *propone all'Assemblea Generale eventuali modifiche del Regolamento della Lega;*
- m) *redige il preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale al termine di ogni stagione sportiva;*
- n) *redige la relazione annuale sull'attività della Lega;*
- o) *assume ogni provvedimento di ordine sportivo, organizzativo e finanziario che si renda necessario per garantire la migliore efficienza di ogni settore dell'attività della Lega, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale e dalle rispettive Assemblee di categoria;*

p) redige il preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale al termine di ogni stagione sportiva;

q) redige la relazione annuale sull'attività della Lega;

r) assume ogni provvedimento di ordine sportivo, organizzativo e finanziario che si renda necessario per garantire la migliore efficienza di ogni settore dell'attività della Lega, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale;

s) esprime il proprio parere alla F.I.G.C. in merito ai cambiamenti di denominazione sociale e alle fusioni tra due o più società.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio dei Revisori della Lega è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da un Presidente, da un componente effettivo e da due componenti supplenti. L'Assemblea Generale vota separatamente per l'elezione del Presidente del Collegio e per quella dei componenti. E' eletto Presidente del Collegio il candidato che ottiene i tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea. Sono eletti componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti ottenuti.

2. Sono eleggibili alle cariche di Presidente e di componente effettivo e supplente del Collegio dei Revisori soltanto coloro che risultino iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. La carica di Revisore è compatibile con qualsiasi altra carica federale, di Lega o di società.

3. Il Collegio dei Revisori della Lega esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria della Lega e ne riferisce, per le attività delegate dalla F.I.G.C., al Collegio dei Revisori della F.I.G.C.

p) esprime il proprio parere alla F.I.G.C. in merito ai cambiamenti di denominazione sociale e alle fusioni tra due o più società

Art. 14

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori della Lega è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti. L'Assemblea Generale vota separatamente per l'elezione del Presidente del Collegio e per quella dei componenti. E' eletto Presidente del Collegio il candidato che ottiene i tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea. Sono eletti componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti ottenuti.

2. Sono eleggibili alle cariche di Presidente e di componente effettivo e supplente del Collegio dei Revisori soltanto coloro che risultino iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. La carica di Revisore non è compatibile con qualsiasi altra carica federale, di Lega o di società.

3. Il Collegio dei Revisori della Lega esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria della Lega.

4. Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea Generale sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Lega con apposita relazione annuale al termine di ogni stagione sportiva.

4. Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea Generale sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Lega con apposita relazione annuale al termine di ogni stagione sportiva.

Art. 14 bis

La Commissione Indipendente per la Regolazione dei Rapporti Economici tra le Società

La Commissione Indipendente per la Regolazione dei Rapporti Economici tra le Società è composta da tre membri nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente, che sceglie tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza.

I membri della Commissione durano in carica per un quadriennio come le altre cariche della Lega e nominano al proprio interno il loro Presidente.

La carica di membro della Commissione è incompatibile con qualsiasi altra carica in Lega o in qualsiasi società anche se associata ad altra Lega.

La Commissione regola i rapporti economici nascenti dalle delibere assembleari ed è competente per dirimere ogni controversia inerente a detti rapporti.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente.

Art. 15

Eleggibilità alle cariche, validità delle elezioni e funzionamento degli organi esecutivi

1. Sono eleggibili alle cariche del Consiglio di Lega, ad eccezione del Presidente, solo coloro che siano amministratori o che possiedano direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale sociale avente diritto di voto di una Società associata nella Lega.

Art. 15

Eleggibilità alle cariche, validità delle elezioni e funzionamento degli organi esecutivi

1. Sono eleggibili alle cariche del Consiglio di Lega, ad eccezione del Presidente, solo coloro che siano amministratori o che possiedano direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale sociale avente diritto di voto di una Società associata nella Lega.

2. Risultano eletti componenti il Consiglio di Lega gli otto candidati che ottengono la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea.
3. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente e nelle cariche di Vice Presidente, il Consiglio di Lega convoca le Assemblee di competenza della Lega, da tenersi entro i successivi trenta giorni, per procedere a nuove elezioni. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega convoca le Assemblee di competenza per procedere a nuove elezioni nei termini e con le modalità di cui sopra.
4. I verbali delle riunioni del Consiglio di Lega, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede della Lega e sono a disposizione dei legali rappresentanti delle società.

Art. 16

Pubblicità delle deliberazioni degli organi esecutivi

1. Tutte le deliberazioni adottate dagli organi esecutivi, che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali affissi all'apposito albo presso la sede della Lega. L'affissione ha valore di notifica ad ogni effetto dal primo giorno non festivo successivo.
2. I comunicati ufficiali sono inviati in copia ad ogni singola società.

2. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente e nelle cariche di Vice Presidente di Serie A e/o di Serie B, il Consiglio di Lega convoca le Assemblee di competenza della Lega, da tenersi entro i successivi trenta giorni, per procedere a nuove elezioni. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega convoca le Assemblee di competenza per procedere a nuove elezioni nei termini e con le modalità di cui sopra.
3. I verbali delle riunioni del Consiglio di Lega, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede della Lega e sono a disposizione dei legali rappresentanti delle società.

Art. 16

Pubblicità delle deliberazioni degli organi esecutivi

1. Tutte le deliberazioni adottate dagli organi esecutivi, che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali affissi all'apposito albo presso la sede della Lega. L'affissione ha valore di notifica ad ogni effetto dal primo giorno non festivo successivo.
2. I comunicati ufficiali sono inviati in copia ad ogni singola società.

Art. 17
Gli Uffici

1. Il funzionamento amministrativo della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali ed Unico Contabilità.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario che ne coordina l'attività, rispondendo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del proprio operato direttamente al Presidente. Al Segretario può essere affiancato un Vice Segretario.

Il Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee, del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Lega.

Il Segretario della Lega:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Lega;
- b) riferisce agli altri organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega ed ai rapporti di questa con le società associate o tra esse società.

Il personale dei ruoli del C.O.N.I. o della F.I.G.C. dislocato presso tutti gli Organi della Lega è in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C., secondo le leggi e i regolamenti del C.O.N.I.

Art. 17
Gli Uffici

1. Il funzionamento della gestione sportiva organizzativa, amministrativa ed economico-finanziaria della Lega è assicurato dalla Segreteria in base alle modalità funzionali della Lega stabilite dal Consiglio di Lega, su proposta del Presidente.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario che ne coordina l'attività, rispondendo del proprio operato direttamente al Presidente. Al Segretario possono essere affiancati uno o più Vice Segretari.
3. Il Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento un Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee, del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Lega.
4. Il Segretario della Lega:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Lega;
 - b) riferisce agli altri organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega ed ai rapporti di questa con le società associate o tra esse società;
 - c) coordina e svolge le attività di raccordo delle singole società associate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 OTTOBRE 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola